



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 15

Del 29/07/2026

Oggetto : PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029 – APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI – TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Sì
APRILE PIETRO - Assessore	Sì
BEATA GETTO MARINA - Assessore	Sì
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale	Sì
CAVALIERE MICHELE - Consigliere Comunale	Sì
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Vice Sindaco	Sì
PALMIERI MARTINA - Consigliere Comunale	Sì
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Giust.
SAVASTANO ANTONIO - Consigliere Comunale	Sì
MINO PAOLA - Consigliere Comunale	Giust.
VITTONATTI ALESSIA - Consigliere Comunale	Sì
BESSOLO VALENTINA - Consigliere Comunale	Giust.
FRANCO DAVIDE - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, **Arch. Marco Milanese**.

Il Sig. **Michele CAVALIERE**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029 – APPROVAZIONE
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI – TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2026**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, Sig. Michele Cavaliere, cede la parola all'Assessore ai Rifiuti, Sig.ra Marina Beata Getto, la quale illustra la proposta in oggetto;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta proposta;
- Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029 – APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI – TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2026** " munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2026-2029 – APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI – TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2026

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTO che:

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano sia validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che per l'ambito territoriale del Comune di Pavone Canavese le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA-;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 699.165,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente CCA Consorzio Canavesano Ambiente con esito positivo, come da assemblea consortile del 24 giugno 2026 ns. prot. n. 9486;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

VISTO in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “a)” alla presente deliberazione, come sopra validato dall’Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 la quale prevede, al punto 4.5, che: “*Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente*”;

CONSIDERATO che per l’anno 2026 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € **699.165,00** e derivante dall’applicazione del “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029 fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, nelle seguenti misure:

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 265.084,00 pari al 37,91% del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 434.082,00 pari al 62,09% del totale dei costi;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “a)” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, in base a criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 art. 4 c. 2, in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie, sono state confermate le percentuali nelle seguenti misure:

parte fissa

70% a carico delle utenze domestiche

30% a carico delle utenze non domestiche

parte variabile

72% a carico delle utenze domestiche

28% a carico delle utenze non domestiche

VISTO il servizio di raccolta domiciliare sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Pavone Canavese dall'anno 2006 il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura seguente:

- € 30,00 annui fino a due bidoni
- € 50,00 annui fino a tre bidoni
- € 70,00 annui fino a quattro bidoni

e che si intende mantenere come disciplinato dall'art. 13 servizio di raccolta domiciliare sfalci- del Regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO che nell'individuazione dei coefficienti per le utenze non domestiche si è operata una scelta di utilizzare coefficienti differenti anche in considerazione del fatto che tale entrata è una tassa e non una tariffa con natura corrispettiva e pertanto si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- maggior utenza che affluisce nell'area del centro commerciale rispetto al centro storico o comunque nel paese;
- effettiva produzione di rifiuti da parte di alcune utenze;
- maggiore capacità contributiva di alcune attività rispetto altre;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della quota fissa e variabile delle utenze non domestiche allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati A-B) e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati A-B della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif. che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 che ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (Tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 15/04/2026 ad oggetto “Bonus Sociale Rifiuti Arera anno 2025 su Tari anno 2026 – indirizzi operativi per l’applicazione e gestione della compensazione con morosità pregresse”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2026 ad oggetto “Definizione scadenza tassa sui rifiuti – Tari anno 2026” con la quale si stabilivano le scadenze di pagamento per l’anno 2026;

TENUTO CONTO che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all’art. 18, un’agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente, come previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell’Ente;

PROPONE

Per i motivi espressi in premesse e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati negli allegati a), b) e c) alla presente deliberazione, validati dall’Ente territorialmente competente Consorzio Canavesano Ambiente CCA con provvedimento n. 3 del 24/06/2026;
- 3) di confermare i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2026:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- <u>parte fissa</u> :	- <u>parte variabile</u> :
70% a carico delle utenze domestiche	72% a carico delle utenze domestiche
30% a carico delle utenze non domestiche	28% a carico delle utenze non domestiche
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati A e B che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2026 di cui agli allegati A e B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.18 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, pari ad € 9.000,00;
- 8) di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2026 nella misura seguente:
- € 30,00 annui fino a due bidoni
 - € 50,00 annui fino a tre bidoni
 - € 70,00 annui fino a quattro bidoni;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 10) di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Michele CAVALIERE

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 31/07/2026

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, li 31/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE
